



## COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

### Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

#### OGGETTO:

**PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA PROPOSTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP SEMPLIFICATO.**

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	No
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. PEZZOLATO SERGIO - Consigliere	Sì
10. TICOZZI TIZIANO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco informa il Consiglio di quanto segue.

L' art. 151 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 stabilisce che gli enti locali presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

La norma che prevede La presentazione del DUP al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno è stata inserita all'art. 151 dal D. Lgs. n. 118/2011, in quanto il testo originario del D. Lgs n. 267/2000 disciplinava le tempistiche per l'approvazione del bilancio limitandosi a prevedere la scadenza del 31 dicembre per la sua approvazione.

Il termine del 15 luglio, per il DUP relativo al triennio decorrente dal 2016 è stato successivamente modificato e prorogato al 31 ottobre 2015 con decreto Ministeriale 3 luglio 2015;

L'art. 170 del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce poi, che entro il 31 luglio di ciascun anno ( 31 ottobre 2015 per il DUP 2016-2018) la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Anche l'art. 170, così sostituito dal D. Lgs. n. 118/2011, innova profondamente rispetto al testo originario, che si limitava a prevedere che gli enti locali allegano al bilanci di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale.

Infine, l'art. 174 del D. Lgs n. 1267/2000, anch'esso modificato dal D. Lgs. n. 118/2011, stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno e che Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151, vale a dire il 31 dicembre.

Dalle disposizioni sopra riportate, si rileva che l'adempimento di presentazione al consiglio del DUP, si inserisce, in termini temporali, in un percorso unitario che si conclude con l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Da moltissimi anni tuttavia la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione viene continuamente prorogata fino a raggiungere anche il termine della annualità o comunque andando oltre la metà dell'esercizio. Anche per l'anno 2016 si prospettano ritardi significativi per l'approvazione del bilancio di previsione, viste le innumerevoli incertezze che impediscono di avere al momento un panorama sufficientemente chiaro di quello che sarà il quadro normativo della finanza locale per la prossima annualità. Sussistono pertanto ampie possibilità che la attuale scadenza del 31 ottobre 2015 venga prorogata unitamente ad un più ampio slittamento di tutte le scadenze che disciplinano la procedura per l'approvazione definitiva del bilancio di previsione 2016. E' anzi di questi giorni la conferma che la conferenza Unificata Stato-Regioni ha previsto la proroga del DUP al 31 dicembre 2015 e la approvazione del bilancio di previsione al mese di marzo 2016, da perfezionare con apposito decreto ministeriale.

L'adempimento previsto dalle norme in vigore, sulla base delle mancate conoscenze del quadro normativo futuro, appare più svuotato di significati, riducendosi particolarmente ad un adempimento formale, ancor più confermato nella sua scarsa efficacia dal ristrettissimo tempo che decorre dalla presentazione del DUP al Consiglio e la nota di aggiornamento del documento stesso da parte della giunta, che dovrebbe avvenire nei quindici giorni successivi, periodo entro il quale ben difficilmente possono cambiare gli scenari programmatici delle amministrazioni locali. Per la verità, l'adempimento introdotto dalla riforma della contabilità degli enti locali, collocato originariamente al 31 luglio di ogni anno e mirato ad accrescere il principio della programmazione come fonte di ispirazione della gestione finanziaria, potrebbe avere significato all'interno di una tempistica che effettivamente porti gli enti locali a dotarsi del bilancio annuale e pluriennale entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Questo può però avvenire solamente se nel secondo semestre di ogni annualità già sussiste un quadro normativo sufficientemente chiaro che permette alle amministrazioni locali di programmare la loro attività futura. In mancanza di questi presupposti il DUP rimane al contrario un atto di programmazione più formale che sostanziale. Ciò nonostante la predisposizione del DUP che viene presentato al Consiglio per la discussione, è stato preso in esame e costruito con diligenza, con cura e professionalità, con l'obiettivo di redigerlo il quanto più possibilmente aderente al testo finale al fine di costituirne poi allegato essenziale dello schema di bilancio di previsione da adottare dalla giunta e da approvare in via definitiva dal Consiglio comunale. Resta ovviamente da rilevare con una punta di amarezza che un conto è il DUP predisposto sulla base delle conoscenze attuali e dei vincoli normativi che condizionano l'attività; un conto è il documento unico di programmazione che, al contrario, si vorrebbe predisporre se il nostro comune fosse messo nelle condizioni di operare con maggiore autonomia e di meglio disporre delle risorse di cui potenzialmente dispone.

Il Sindaco conclude poi l'intervento rilevando che la discussione sull'argomento non prevede una votazione finale e che sul punto posto all'ordine del giorno non è previsto il parere del revisore del conto.

Segue quindi una illustrazione dei contenuti essenziali del DUP ed un dibattito sui suoi contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 12.11.2015.

Li, 12.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIANFRANCO BRERA

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 09.11.2015

Il Segretario Comunale  
DR. GIANFRANCO BRERA